

Condizioni generali delle assicurazioni di protezione giuridica privata e mobilità

La forma al maschile utilizzata a volte nel presente testo si applica per analogia alle persone di sesso femminile.

LJGA02-I5 – edizione 01.01.2022

Indice

A. Disposizioni generali

- Art. 1** Assicuratore che assume il rischio
- Art. 2** Società gestore dei sinistri
- Art. 3** Condizioni d'adesione
- Art. 4** Proposta d'assicurazione
- Art. 5** Inizio della copertura d'assicurazione
- Art. 6** Reticenza
- Art. 7** Periodo d'assicurazione
- Art. 8** Durata e disdetta del contratto d'assicurazione
- Art. 9** Fine del contratto d'assicurazione
- Art. 10** Rischi coperti
- Art. 10a** Tipo d'assicurazione
- Art. 11** Modifica del rischio coperto
- Art. 12** Prestazioni assicurate
- Art. 13** Limitazioni delle prestazioni
- Art. 14** Prestazioni e spese non assicurate
- Art. 15** Validità territoriale
- Art. 16** Validità temporale

B. Protezione giuridica privata

- Art. 17** Qualità e rischi assicurati
- Art. 18** Rischi non assicurati ed esclusioni generali

C. Protezione giuridica mobilità

- Art. 19** Qualità e rischi assicurati
- Art. 20** Rischi non assicurati ed esclusioni generali

D. Premi

- Art. 21** Pagamento dei premi
- Art. 22** Bonus famiglia
- Art. 23** Diffida, intimazione ed esecuzione
- Art. 24** Modifica delle tariffe dei premi

E. Sinistri

- Art. 25** Notifica di sinistro
- Art. 26** Gestione dei casi di sinistro
- Art. 27** Libera scelta dell'avvocato
- Art. 28** Procedura in caso di divergenza di opinioni
- Art. 29** Violazione degli obblighi in caso di sinistro

F. Altre disposizioni

- Art. 30** Dovere d'informare
- Art. 31** Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
- Art. 32** Comunicazioni
- Art. 33** Giurisdizione e foro competente
- Art. 34** Diritto applicabile
- Art. 35** Protezione dei dati

A. Disposizioni generali

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica privata e mobilità è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può richiedere di sottoscrivere l'assicurazione di protezione giuridica privata e/o mobilità.

Art. 4 Proposta d'assicurazione

1. L'invio di una proposta d'assicurazione non rappresenta una richiesta di offerta, bensì una richiesta formale della persona proponente a GMA SA di voler sottoscrivere un contratto d'assicurazione di protezione giuridica. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), la persona proponente è vincolata a GMA SA per 14 giorni.

- La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dalla sua domanda di sottoscrizione del contratto. Tale termine è rispettato, se la persona proponente consegna la revoca all'assicuratore conformemente all'articolo 32 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
- Se la proposta proviene dall'assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando ha accettato la proposta.
- La proposta d'assicurazione deve essere trasmessa tramite il modulo messo a disposizione dall'assicuratore. La persona proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella proposta d'assicurazione in modo completo e conforme al vero. È altresì responsabile della conformità delle risposte fornite da terzi o da un intermediario. La persona proponente deve autorizzare i terzi a mettere a disposizione di GMA SA tutti i documenti e le informazioni che risulteranno necessari.
- L'assicuratore si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d'assicurazione o di applicare un sovrappremio, senza obbligo di motivare la decisione presa.
- La proposta di assicurazione di una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili deve essere stata ratificata dal suo rappresentante legale.

Art. 5 Inizio della copertura d'assicurazione

- Il contratto d'assicurazione è stipulato nel momento in cui GMA SA comunica alla persona proponente di avere accettato la proposta.
- La copertura d'assicurazione inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore indicata nella polizza d'assicurazione.

Art. 6 Reticenza

- Se, quando ha risposto alle domande, la persona contraente o il suo rappresentante legale ha ommesso di dichiarare o ha dichiarato inesattamente un fatto importante di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
- La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata alla persona contraente.

Art. 7 Periodo d'assicurazione

- Il periodo d'assicurazione corrisponde ad un anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il primo periodo d'assicurazione va dalla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione, fino alla fine dell'anno civile.

Art. 8 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

- Il contratto concluso non prevede limiti di durata.
- Il contratto può essere disdetto individualmente dalla persona assicurata o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e successivamente ogni anno, con preavviso di tre mesi in ogni caso.

- Dopo ogni sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto entro 10 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'avvenuto pagamento del sinistro. Se la persona assicurata disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. Se la disdetta del contratto da parte della persona assicurata avviene nell'anno successivo a quello in cui la copertura assicurativa è entrata in vigore, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto.
- Dopo ogni sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità. Se GMA SA disdice il contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.
- GMA SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di frode o tentata frode.
- La violazione del dovere di informare da parte di GMA SA prima della sottoscrizione dà diritto alla persona contraente di recedere dal contratto entro quattro settimane dalla data in cui viene a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma non oltre due anni dopo tale violazione. La disdetta produce i propri effetti non appena la suddetta giunge a GMA SA. Il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto nel caso in cui quest'ultimo venga disdetto o estinto prima della sua scadenza.
- La persona contraente o l'assicuratore può disdire il contratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell'articolo 35b LCA.
- La persona contraente deve notificare la disdetta conformemente all'articolo 32 delle presenti CGA.

Art. 9 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano:

- con il decesso della persona assicurata;
- con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- con il recesso di GMA SA dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi, conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza notificata al comune o al cantone.

Art. 10 Rischi coperti

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta fra le seguenti opzioni:

- assicurazione «Protezione giuridica privata» (Legis^{priv});
- assicurazione «Protezione giuridica mobilità» (Legis^{strada});
- assicurazione combinata «Protezione giuridica privata» e «Protezione giuridica mobilità» (Legis^{duo}).

Art. 10a Tipo d'assicurazione

- La copertura d'assicurazione rientra nella categoria di assicurazioni di danni.
- Le coperture d'assicurazione che rientrano nella categoria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assicurate.

Art. 11 Modifica del rischio coperto

1. La proposta d'aumento del rischio coperto (ad esempio la sottoscrizione dell'assicurazione protezione giuridica combinata privata e mobilità in sostituzione dell'assicurazione protezione giuridica privata) è considerata come una proposta di sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi degli articoli 4 a 8 delle presenti condizioni generali.
2. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare tale proposta alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 1 LCA e dall'articolo 4 delle presenti condizioni generali d'assicurazione.
Nella fattispecie, si applicano nuovamente le condizioni del contratto in materia di termine di disdetta e di termine d'attesa e non sussistono diritti acquisiti ripresi dal vecchio contratto.
3. Una riduzione della copertura è possibile solo dopo la scadenza del periodo contrattuale minimo, con un preavviso di un mese per la fine di un anno civile. Se la richiesta di riduzione della copertura è fatta a seguito di un aumento del premio, è richiesto solo un mese di preavviso per la fine di un anno civile.

Art. 12 Prestazioni assicurate

1. Prestazioni interne

In un caso giuridico coperto, la persona assicurata può avvalersi della consulenza di specialisti di Dextra, essenzialmente avvocati e giuristi che difendono i suoi interessi. I costi dei dossier interni sono a carico di GMA SA.

2. Prestazioni esterne

GMA SA garantisce alla persona assicurata, fino a concorrenza dell'importo di Fr. 250'000.– per ogni caso giuridico coperto, l'assunzione dei seguenti costi (lista esaustiva):

- a. i costi e gli onorari d'avvocato prima del processo o nel corso della procedura;
- b. i costi di perizia ordinati da Dextra o dal tribunale;
- c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie poste a carico della persona assicurata, ad eccezione delle tasse e di altre spese derivanti dalla prima decisione penale (ad esempio decreto d'accusa, decisione di multa, ecc.) o amministrativa (ad esempio avvertimento, revoca della patente, provvedimenti di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione stradale;
- d. le indennità giudiziarie da corrispondere alla controparte e a carico della persona assicurata. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute alla persona assicurata spettano a Dextra;
- e. le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione in giustizia in qualità di imputato o parte al processo, nella misura in cui tali spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, le spese sono rimborsate, se vi è stato precedentemente un accordo con Dextra;
- f. le spese di riscossione delle indennità concesse alla persona assicurata fino al conseguimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo o alla comminatoria di fallimento. Se il procedimento di riscossione di cui sopra ha luogo al di fuori della Svizzera, tali spese di riscossione sono coperte fino a concorrenza di un importo massimo di Fr. 5'000.–;
- g. le spese di una mediazione d'intesa con Dextra;

- h. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa esclusivamente a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Dextra.

Qualora dallo stesso sinistro, o da fatti ad esso riconducibili, risultassero diversi litigi, questi sono considerati in maniera globale come un unico caso giuridico.

Art. 13 Limitazioni delle prestazioni

1. Valore litigioso minimo

I casi dal valore litigioso inferiore a Fr. 2'000.– danno diritto esclusivamente ad un intervento del servizio giuridico di Dextra (prestazioni interne).

Se il valore litigioso è inferiore a Fr. 2'000.–, l'assicurazione delle prestazioni esterne è comunque garantita se la persona assicurata è perseguita in giudizio e se la controparte è rappresentata da un avvocato.

2. Consultazione giuridica

- a. Dextra concede alla persona assicurata una consultazione giuridica negli ambiti definiti all'art. 17 cpv. 2 let. k.
- b. La consultazione giuridica è in pratica gestita all'interno, da un avvocato di Dextra o dal personale del centro di assistenza ai clienti di Dextra. Se necessario, la prestazione è fornita da un avvocato indipendente (avvocato esterno), un notaio o un mediatore.
- c. In tutti i casi, le spese di consultazione giuridica a carico dell'assicurazione non superano l'importo di Fr. 500.– per litigio (IVA inclusa).
- d. È accordata una sola consultazione giuridica per un solo ed unico avvenimento.

3. Diritto di vicinato

Per le controversie disciplinate dal diritto di vicinato, definite all'art. 17 cpv. 2 let. j, le prestazioni esterne sono limitate a un importo massimo di Fr. 10'000.– per caso giuridico.

Art. 14 Prestazioni e spese non assicurate

Le prestazioni e le spese sottostanti non sono assicurate:

- a. il danno subito dalla persona assicurata;
- b. le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c. le multe a cui la persona assicurata viene condannata;
- d. le spese per le analisi del sangue o analisi analoghe e per esami medici richiesti nell'ambito di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e. le spese dei corsi di educazione stradale imposti da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Art. 15 Validità territoriale

In funzione del rischio (litigio) assicurato (cfr. i seguenti art. 17.2 e 19.2), le varie validità territoriali sono:

1. Svizzera

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

2. Europa

La copertura Europa è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera, nel resto dell'Europa (delimitato ad Est dagli Urali) e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, a condizione che il foro giuridico competente per la difesa degli interessi della persona assicurata sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto comunitario europeo o nazionale di uno dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

3. UE/SEE

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici che si verificano in Svizzera o nell'area UE/SEE, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

Art. 16 Validità temporale

1. Data determinante

Sono coperti i casi giuridici risultanti da un avvenimento insorto durante il periodo di validità del contratto.

È considerata come data determinante:

- a. nel diritto della responsabilità civile: la data dell'avvenimento che ha provocato il danno;
- b. nel diritto delle assicurazioni: la data dell'avvenimento che fa nascere il diritto a una prestazione; in materia d'invalidità, l'avvenimento che fa nascere il diritto è la data dell'incidente o, per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro; quando non si tratta di una richiesta di prestazione, si considera la data della notifica, da parte dell'istituto assicurativo, della decisione contestata;
- c. nel diritto dei contratti: la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;
- d. nel diritto penale e penale-amministrativo: la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale;
- e. nel diritto delle persone, della famiglia, delle successioni: la data dell'avvenimento che fa nascere l'esigenza di informazioni;
- f. nel diritto di vicinato, di proprietà e altri diritti reali: il momento in cui la persona assicurata o un terzo non adempie a un obbligo, la cui violazione necessita la tutela degli interessi della persona assicurata;
- g. nel diritto della proprietà per piani: la data della violazione presunta o effettiva di una disposizione legale o regolamentare.

2. Termine di attesa

Per ogni litigio risultante da contratti, dal diritto di proprietà e di vicinato, nonché per le consultazioni giuridiche ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. k delle presenti condizioni generali d'assicurazione, la copertura assicurativa comincia a decorrere tre mesi dopo la data d'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non ci sia stata interruzione di copertura.

B. Protezione giuridica privata

Art. 17 Qualità e rischi assicurati

1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. persona privata;
- b. persona che esercita un'attività professionale dipendente;
- c. inquilino;
- d. parte a un contratto definita dall'art. 17. cpv. 2 lett. f;
- e. pedone, ciclista, cavaliere;
- f. persona che pratica un'attività sportiva;
- g. passeggero di mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- h. proprietario di un bene immobiliare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein in cui abita e il cui valore assicurativo non superi i 2 milioni di franchi.

2. Rischi assicurati

a. Diritto della responsabilità civile

Litigi della persona assicurata risultanti dalle sue pretese legali per il risarcimento del danno subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese della persona assicurata che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

b. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

c. Contratto di lavoro

Controversie della persona assicurata con il suo datore di lavoro in base ad un contratto di lavoro o un rapporto di servizio.

In questi casi, la copertura assicurativa è concessa per intero fino a concorrenza di un valore litigioso di Fr. 100'000.– Oltre tale importo, l'assunzione è stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di Fr. 100'000.– e l'ammontare del valore litigioso. Quest'ultimo corrisponde al totale del credito e non ad eventuali richieste parziali. In caso di domanda riconvenzionale, i valori litigiosi vengono sommati fra loro.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

d. Contratto di locazione

Litigi della persona assicurata con il locatore dell'appartamento o della casa che abita.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

e. Contratto di appalto

Litigi della persona assicurata risultanti da un contratto di appalto riguardo all'immobile assicurato, purché i lavori non richiedano alcuna autorizzazione ufficiale. Nei casi in cui sia necessaria un'autorizzazione ufficiale, tali litigi sono coperti esclusivamente se il costo totale di costruzione è inferiore a Fr. 100'000.–.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

f. Diritto dei consumatori e dei contratti

Litigi della persona assicurata che risultano dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- compravendita (E-commerce incluso),
- permuta,
- donazione,
- locazione,
- affitto,
- leasing,
- prestito,
- deposito,
- trasporto,
- credito al consumo,
- carta di credito,
- mandato propriamente detto,
- abbonamento,
- telecomunicazioni,
- viaggio a prezzo forfetario.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

g. Diritto penale e amministrativo

Difesa della persona assicurata in procedure penali o penali-amministrative dirette contro la stessa per infrazioni commesse per negligenza. Se la persona assicurata viene accusata di un'infrazione intenzionale, Dexra non fornisce alcuna prestazione fino a che, con sentenza definitiva, non sia pronunciata un'assoluzione totale della persona assicurata, nel merito, o riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'assoluzione non deve essere legata ad un risarcimento al querelante o all'assunzione totale o parziale delle spese di giudizio da parte della persona assicurata. Intervento della persona assicurata in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti, qualora tale intervento fosse necessario per il risarcimento danni in seguito a lesioni corporali.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

h. Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi della persona assicurata in qualità di proprietario d'immobile che riguardano (lista esaustiva):

- le servitù e gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a carico o a favore dell'immobile assicurato,
- i litigi risultanti dai confini della proprietà dell'immobile assicurato.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

i. Diritto della proprietà per piani

Litigi della persona assicurata con altri proprietari della proprietà per piani riguardanti la ripartizione delle spese comuni tra comproprietari.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

j. Diritto di vicinato

Litigi della persona assicurata in materia di diritto civile con i vicini diretti, in qualità di proprietario d'immobile, nei seguenti casi (lista esaustiva):

- ostruzione della visuale;
- manutenzione e distanza dai confini di piante e siepi.
- emissioni (rumore, fumo, odori).

Nell'ambito sopra citato, le prestazioni sono limitate a Fr. 10'000.- per litigio (cfr. art. 13 cpv. 3).

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

k. Diritto delle persone, della famiglia (diritto del divorzio escluso), delle successioni

Negli ambiti di cui sopra, le prestazioni sono limitate a

Fr. 500.- per litigio, IVA inclusa (cfr. art. 13 cpv. 2 let. c).
La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

Art. 18 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

1. I casi non menzionati dall'articolo 17 cpv. 2, ad esempio il diritto fiscale ed altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico in materia di costruzioni, della pianificazione del territorio, le controversie che coinvolgono un'associazione.
2. La copertura non è valida nei seguenti casi:
 - a. I litigi della persona assicurata in qualità di:
 - datore di lavoro;
 - sportivo professionista;
 - paziente o beneficiario di cure mediche e terapeutiche;
 - acquirente, proprietario, comodatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore;
 - proprietario, comproprietario o proprietario per piani di un immobile commerciale;
 - locatore o sublocatore.
 - b. I litigi della persona assicurata correlati a:
 - l'acquisto/l'alienazione (vendita e permuta, donazione, ecc.) di immobili e terreni;
 - un pegno immobiliare;
 - un contratto relativo al godimento a tempo parziale di beni immobili (time-sharing);
 - la pianificazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici ed altre opere dell'assicurato a partire da un costo totale di costruzione di Fr. 100'000.-, se è necessaria un'autorizzazione ufficiale;
 - la realizzazione forzata di un immobile di cui l'assicurato è proprietario o l'ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori;
 - l'acquisto/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori;
 - l'investimento e la gestione di cartevalori o altri beni;
 - le operazioni a termine e gli affari speculativi;
 - qualsiasi attività lucrativa indipendente della persona assicurata, quali ad esempio:
 - un'attività professionale principale o accessoria in cui l'assicurato assume per intero o parzialmente il rischio dell'imprenditore, senza trovarsi in una posizione di subordinazione;
 - una funzione d'amministratore o di socio in una società semplice, commerciale o cooperativa;
 - la riscossione di crediti;
 - crediti ceduti alla persona assicurata;
 - l'utilizzo di software e ricettività di siti Internet.
 - c. I litigi tra comproprietari o proprietari per piani e le controversie con l'amministratore di una comproprietà o di una proprietà per piani, purché i suddetti litigi non siano espressamente assicurati ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. i.
 - d. La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata.
 - e. I litigi della persona assicurata con persone con cui

- condivide l'economia domestica e che hanno sottoscritto una polizza di protezione giuridica con GMA SA.
- f. I litigi della persona assicurata che derivano dalla sua partecipazione a risse e tafferugli.
 - g. I litigi della persona assicurata ricollegabili alla perpetrazione intenzionale, nonché ai tentativi di crimini e altri delitti.
 - h. I litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi natura, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
 - i. Le procedure dinanzi a giurisdizioni internazionali o soprannazionali.
 - j. Le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Dextra, nonché i litigi con Dextra.
3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento simile correlato alle succitate esclusioni.

C. Protezione giuridica mobilità

Art. 19 Qualità e rischi assicurati

1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. conducente autorizzato di qualsiasi veicolo che si trova nella circolazione stradale;
- b. proprietario, detentore dei veicoli destinati alla circolazione stradale (fino a un massimo di 3,5 t di peso totale e di 3,2 m di altezza), immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Liechtenstein, compresi il veicolo di servizio messo a disposizione della persona assicurata;
- c. parte a un contratto ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. d);
- d. pedone, ciclista, cavaliere su strada pubblica, compresa l'utilizzazione di pattini, skateboard, monopattino;
- e. passeggero dei mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- f. detentore di una patente per veicoli destinati alla circolazione stradale.

2. Rischi assicurati

a. Diritto penale e amministrativo

Difesa della persona assicurata nelle procedure penali o penali-amministrative dirette contro lei stessa per infrazioni alla legge nell'ambito delle disposizioni sulla circolazione stradale commesse per negligenza. Se la persona assicurata viene accusata di un'infrazione intenzionale, Dextra non fornisce alcuna prestazione fino alla pronuncia con sentenza definitiva del riconoscimento di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Intervento della persona assicurata in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti in seguito ad un infortunio coperto dalla presente assicurazione.

Procedure amministrative in merito alla patente, al libretto di circolazione dei veicoli immatricolati a nome della persona assicurata e alla tassazione di questi ultimi.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

b. Diritto della responsabilità civile

Litigi della persona assicurata risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno subito al mo-

mento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese della persona assicurata che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

c. Diritto delle assicurazioni

Litigi della persona assicurata risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

d. Diritto dei contratti in materia di veicoli

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, sottoscritti dalla persona assicurata (lista esaustiva):

- compravendita, leasing,
- riparazione/manutenzione,
- noleggio, prestito,

di veicoli immatricolati a nome della persona assicurata.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

Art. 20 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

1. Diritto dei contratti

I litigi risultanti da contratti sottoscritti dalla persona assicurata a titolo commerciale.

2. Esclusioni generali

- a. La difesa della persona assicurata in qualità di conducente di un veicolo allorché non in possesso, al momento del sinistro, della necessaria patente.
- b. La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti della persona assicurata.
- c. I litigi riconducibili ad una partecipazione attiva a gare e competizioni di qualsiasi natura con un veicolo a motore.
- d. I litigi della persona assicurata con persone con cui condivide l'economia domestica e che hanno sottoscritto una polizza di protezione giuridica con GMA SA.
- e. I litigi della persona assicurata che derivano dalla sua partecipazione a risse e tafferugli.
- f. I litigi della persona assicurata riconducibili alla perpetrazione intenzionale, nonché ai tentativi di crimini e altri delitti.
- g. I litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi natura, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
- h. Le procedure dinanzi a giurisdizioni internazionali o soprannazionali.
- i. Le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Dextra, nonché i litigi con Dextra.

3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento analogo correlato alle succitate esclusioni.

D. Premi

Art. 21 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo; possono altresì essere corrisposti a rate semestrali, trimestrali o mensili, previo accordo speciale e con un supplemento per spese.
2. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese durante il quale l'adesione inizia o finisce.

Art. 22 Bonus famiglia

1. Se almeno una persona maggiorenne condivide l'economia domestica con una delle persone di cui sotto:
 - coniuge, concubino;
 - figli propri oppure del coniuge o concubino, minori di 25 anni;
 - genitori propri oppure del coniuge, concubino;un bonus famiglia può essere accordato sul premio delle corrispondenti assicurazioni delle persone menzionate nella lista di cui sopra.
2. L'ammontare del bonus famiglia è precisato nella polizza d'assicurazione.

Art. 23 Diffida, intimazione ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato entro il termine, al debitore viene trasmesso per iscritto e a sue spese un'intimazione ad adempiere ai propri impegni di pagamento entro 14 giorni a decorrere dalla data d'invio della diffida, con avvertimento delle conseguenze della suddetta inadempienza. Se l'intimazione non produce effetti, l'obbligo di prestazioni si estingue alla scadenza di tale termine.
2. La persona assicurata non può avanzare pretese di prestazioni per litigi correlati ad avvenimenti che si verificano nel periodo di sospensione dell'obbligo alle prestazioni, anche qualora il premio fosse successivamente corrisposto.
3. Se GMA SA procede con l'esecuzione nei confronti della persona assicurata, quest'ultima può essere costretta a farsi carico delle spese amministrative derivanti.

Art. 24 Modifica delle tariffe dei premi

1. GMA SA può adeguare le tariffe dei premi in funzione dell'evoluzione dei costi, dei sinistri e delle modifiche di legge.
2. GMA SA deve comunicare alla persona assicurata le nuove disposizioni del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In tale caso, la persona assicurata ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione oggetto della modifica, con effetto a decorrere dalla fine del periodo di assicurazione in corso, entro 30 giorni dal momento in cui riceve la polizza o la notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se la persona assicurata non disdice il contratto, le modifiche apportate ai premi saranno considerate accettate.

4. Un cambiamento di tariffa conseguente alla perdita del diritto a riduzioni o al bonus famiglia (comprese le modifiche derivanti dal termine di un'azione promozionale limitata nel tempo) non è considerato un cambiamento del premio ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Il diritto di disdetta non è applicabile in questo caso.
5. In caso di riduzione delle tariffe dei premi (cfr. cpv. 1 soprastante), la persona contraente non gode di alcun diritto di disdetta.

E. Sinistri

Art. 25 Notifica di sinistro

1. La persona assicurata deve comunicare a Dextra, nel più breve tempo possibile a decorrere dal momento in cui avviene, o dalla constatazione dello stesso, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA
Hohlstrasse 556
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 62

Via Internet: www.dextra.ch/legis

Art. 26 Gestione dei casi di sinistro

1. Dextra informa la persona assicurata dei propri diritti e avvia tutte le procedure necessarie per proteggere i suoi interessi.
2. La persona assicurata fornisce a Dextra le informazioni e le procure necessarie; consegnerà inoltre allo stesso tutti i documenti e le prove di cui dispone.
3. La persona assicurata si astiene da qualsiasi intervento, allorché le trattative sono condotte da Dextra. La persona assicurata non conferisce alcun mandato, non dà avvio ad alcun procedimento giudiziario e non conclude alcun tipo di transazione che comportino obblighi per Dextra e/o GMA SA.
4. La persona assicurata autorizza Dextra ad entrare in possesso e ad utilizzare tutti i dati necessari a dirimere i casi legali in questione. Dextra è altresì abilitata a raccogliere presso terzi qualsiasi informazione utile e a consultare la documentazione ufficiale. Se necessario ai fini del caso giuridico, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti nel caso o trasmessi all'estero. Dextra si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della privacy.
5. Fatto salvo espresso divieto da parte della persona assicurata, quest'ultima autorizza Dextra a servirsi dei mezzi elettronici di comunicazione, quali e-mail, fax, ecc., per comunicare con lei o con altre parti. Il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi non può essere escluso. Dextra declina qualsiasi responsabilità in merito alla possibilità che terzi non autorizzati ricevano, leggano, trasmettano, copino, utilizzino o manipolino informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi per via elettronica.

Art. 27 Libera scelta dell'avvocato

1. L'assicurato, su richiesta, e previa autorizzazione da parte di Dextra, può liberamente scegliere e conferire mandato ad un avvocato territorialmente competente, nel caso in cui sia necessario l'intervento di un avvocato per difendere i suoi interessi.
2. La persona assicurata può scegliere liberamente un avvocato territorialmente competente allorché, in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi, sia necessario ricorrere ad un mandatario esterno.
3. La persona assicurata libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. La persona assicurata lo autorizza, inoltre, ad informare Dextra in merito agli sviluppi del caso e a mettere a sua disposizione i principali atti del fascicolo.
4. La persona assicurata e Dextra agiscono di comune accordo, nel caso in cui sia necessario nominare un avvocato all'estero.

Art. 28 Procedura in caso di divergenza di opinioni

1. In caso di divergenza di opinioni tra la persona assicurata e Dextra in merito alle misure da intraprendere per dirimere un caso giuridico coperto, Dextra motiva immediatamente per iscritto la soluzione da lui proposta e informa la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, al procedimento arbitrale seguente.
2. La persona assicurata e Dextra designano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide tramite un solo scambio epistolare e imputa alle parti le spese della procedura in funzione del risultato. In caso di disaccordo riguardo la designazione dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

Art. 29 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

1. Se la persona assicurata viola in modo colposo i propri obblighi contrattuali o legali, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione ha comportato spese supplementari.
2. Se un mandato è attribuito a un avvocato, se un'azione legale è avviata o se un ricorso è inoltrato prima che Dextra conceda la propria autorizzazione, quest'ultima può rifiutare totalmente l'assunzione delle spese.

F. Altre disposizioni

Art. 30 Dovere d'informare

1. Qualsiasi cambiamento (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono essere immediatamente notificati a GMA SA. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di Dextra e GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni per l'attribuzione di un bonus famiglia, secondo la definizione di cui all'art. 22, deve essere subito comunicato a GMA SA.

3. Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori della Svizzera, deve darne comunicazione a GMA SA e deve fornirgli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone. Su tale base, l'assicuratore disdice il contratto d'assicurazione con effetto dalla data di partenza indicata nell'attestato.
4. Se la persona assicurata omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disdire il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona assicurata.

Art. 31 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1. L'assicuratore ha il diritto di adeguare le condizioni di assicurazione, se vi sono modifiche negli ambiti sotto elencati:
 - a. ampliamento del monopolio accordato agli avvocati;
 - b. modifica delle basi legali che regolano la protezione giuridica;
 - c. modifica della legislazione svizzera;
 - d. adeguamenti del catalogo o della portata delle prestazioni definiti nelle condizioni d'assicurazione.
2. Le nuove condizioni si applicano se sono adeguate secondo il primo capoverso, nel corso del periodo di validità dell'assicurazione.
3. GMA SA comunica per iscritto alla persona assicurata tali adeguamenti. Le persone assicurate non disposte ad accettare tali adeguamenti possono disdire il contratto in questione, con effetto a decorrere dalla data dell'adeguamento. Se, entro 30 giorni, GMA SA non riceve alcuna disdetta, le nuove disposizioni sono accettate.
4. Fanno eccezione al diritto di disdetta gli adeguamenti delle condizioni d'assicurazione che non comportano alcun svantaggio per la persona assicurata.

Art. 32 Comunicazioni

1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA o di Dextra possono essere validamente trasmesse per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o altri mezzi di comunicazione messi a disposizione da GMA SA o da Dextra), eccetto tramite i social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente relative alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell'assicuratore.
3. Le comunicazioni della persona contraente in relazione al trattamento di un sinistro devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di Dextra.
4. Le comunicazioni di GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato a GMA SA dalla persona contraente.
5. Le comunicazioni di Dextra sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico indicato a Dextra dalla persona contraente.
6. L'assicuratore può altresì effettuare comunicazioni generali alle persone contraenti attraverso il giornale destinato agli

assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all'assicuratore, nel qual caso l'assicuratore è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito alle comunicazioni pubblicate.

Art. 33 Giurisdizione e foro competente

Il foro giuridico di un'eventuale azione giudiziaria intentata contro GMA SA è quello del domicilio svizzero della persona assicurata o quello della sede dell'assicuratore.

Art. 34 Diritto applicabile

Alla presente assicurazione si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Contratto d'Assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), le disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 e quelle della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

Art. 35 Protezione dei dati

Dati personali e sensibili

Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sensibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, l'assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Con l'espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessate, che includono tra l'altro quelle relative alla gestione del contratto d'assicurazione. Con l'espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pubbliche quando ciò è autorizzato.

Base giuridica

Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle persone interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessate, rispettivamente l'esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mutuel e le persone interessate; l'interesse pubblico preponderante o l'interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.

Finalità

I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per valutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit interno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l'ottimizzazione e l'economia dei costi assicurativi, l'esecuzione di operazioni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.

Sicurezza

Nell'ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi intermediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassicuratore) si impegnano a implementare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati in modo riservato e possono essere comunicati al fornitore di assistenza e a Dextra, nonché a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all'estero. Tale comunicazione avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è oggetto di un contratto di subappalto, outsourcing o collaborazione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell'ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il trattamento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest'ultimo non è responsabile del trattamento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condizioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.

Profilatura

Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le persone interessate possono essere oggetto di profilatura a scopo di marketing, in modo che l'assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.

Durata di conservazione

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli eventuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l'intermediario assicurativo o i terzi.

Diritti di accesso e di rettifica

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trattamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

Data Protection Officer

Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (adetto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:

dataprotection@groupemutuel.ch.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel:

www.groupemutuel.ch.